

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

Art. 9

(Collaborazione nel contrasto dell'immigrazione irregolare)

1. La Regione sostiene le iniziative degli enti locali finalizzate, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con le Prefetture, a prevenire e fronteggiare situazioni straordinarie di rischio che possano derivare dalla presenza di flussi di migranti anche irregolari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali, in forma singola o associata, per:

a) acquisire attrezzature e strumentazioni da concedere in uso alle Forze di polizia dello Stato finalizzate ad agevolare le attività di controllo sulla regolarità dei flussi e transiti di persone immigrate e per il contrasto delle organizzazioni dedite a favorire l'immigrazione illegale;

b) riqualificazione e manutenzione straordinaria di immobili utili ad allestire uffici ed ospitare personale delle Forze di polizia.